

Comune di MARCARTA

PROVINCIA DI MANTOVA

N. 94 R.D.
N. 6481 Prot.

1948.11.12

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione di AUTUNNO (¹)

Adunanza ordinaria di 1^ convocazione (²)

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

L'anno millecentosettanta sette addì undici del mese
di novembre alle ore 20,40 nella sala riservata per le riunioni;

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

Intervennero i Signori:

1 PERANI MARTO	2 SCASSA MARIA	3 TADDEI ETTORE	4 CHIZZONI CESARE	5 COSTA CARLO	6 PRANDI FRANCESCO	7 LUANI ANGELO	8 PERINI ANGELO	9 CANALI PAOLO	10 BALZANELLI RAFFAELE	11 CASTAGNA GINO	12 REBECHI GIULIO	13 CASTAGNA FRANCESCO	14 ARTONI GIUSEPPE	15 GHIZZI VALERIO	16 BONI LADINO	17 ZANOTTI VITTORIO	18 MORSELLI CARLO	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
----------------	----------------	-----------------	-------------------	---------------	--------------------	----------------	-----------------	----------------	------------------------	------------------	-------------------	-----------------------	--------------------	-------------------	----------------	---------------------	-------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Non intervennero i Signori:

1 RICCI GIUSEPPE	6
2 COPPI FRANCESCO	7
3	8
4	9
5	10

Con l'intervento e l'opera del Segretario comunale Signor dr. Di Paolo Panfilo

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor Zanotti Cav. Vittorio
nella sua qualità di (³) SINDACO-PRESIDENTE
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

(n. 402-IV cat.)

Comune di MARCARIA

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

(Esaminato, con parere favorevole, dal Consiglio
Provinciale di sanità nella seduta del 15.2.1977)

Art. 26.

Sulle tombe private si possono collocare lapidi, cippi, croci metalliche, monumenti, in seguito ad autorizzazione del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, che la rilascierà previo esame dei disegni delle piante ed eventualmente dei bozzetti. Quanto ai loculi individuali, sarà soltanto autorizzato il collocamento di fregi, di porta fiori, di porta ritratti, e di inscrizioni, con sporgenza minima non superiore a cm. 15.

Gli oggetti mobili, corone, vasi, ecc., quando siano deteriorati, saranno tolti e distrutti. Sono consentiti i porta ceri purchè strutturati in modo da evitare ogni gocciolamento.

Art. 27.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, tombe monumental, tombe o loculi individuali, cellette, sono, in solido, a carico dei privati concessionari. In caso di mancata attuazione, constatata a mezzo dell'ufficio tecnico, il Comune, scaduto l'atto di diffida notificato all'interessato o interessati, procederà alla esecuzione diretta dei lavori necessari con recupero della spesa. Qualora si dovesse ricorrere alla procedura coattiva, si applicheranno le norme previste dal R.D. 14-4-1910, n. 639.

Art. 28.

Le aree cimiteriali e le tombe di famiglia o monumental possano essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia o con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso (lett. a) la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso (lett. b) le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. La trasmissione del possesso d'uso della tomba deve essere notificato al Comune, il quale, entro il termine di un mese, dovrà prenderne atto con deliberazione della Giunta Municipale.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- I) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- II) i fratelli e le sorelle consanguinee;
- III) il coniuge.

Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea dietro pagamento di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali di ordine.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 29.

Le cellette ed i loculi sono capaci di un solo feretro.
Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo nè per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni . 2.9 . (1) dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso. Nel caso di concessione in vita dovrà essere corrisposto al Comune una somma proporzionale al numero degli anni intercorrenti dalla data dell'atto concessivo a quella della effettiva tumulazione della salma, in base alla tariffa in vigore.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservata, però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per un eguale periodo di tempo dietro pagamento del corrispettivo previsto dalla tariffa in vigore all'epoca della scadenza.

I resti mortali potranno essere collocati anche in cellette ossario individuali, la cui concessione ha la durata di anni . 2.9 . dalla data di collocamento dei resti stessi, ferme restando le norme del 4º comma del presente articolo.

Nel caso di rinuncia volontaria da parte del concessionario durante il periodo concessivo, il Comune rientrerà in possesso del loculo o della celletta, previa corresponsione al rinunciante di una somma proporzionale al numero degli anni mancanti al termine della concessione in base alla tariffa in vigore.

Art. 30.

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle cellette e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri.

Art. 31.

Potrà essere dato in concessione del terreno (area) per la costruzione di tombe di famiglia o monumenti, su deliberazione della Giunta Municipale.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell'Ufficiale sanitario e sentita la Commissione edilizia comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Il periodo di tempo entro il quale dovrà essere eseguita la costruzione, pena la decadenza della concessione dell'area e da indicarsi nel-

(1) di regola 30 anni